

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 10 aprile 2019

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Con la presente vogliamo, in particolare, ricordarvi le prossime numerose scadenze e informarvi sulle continue novità che agitano il tormentato mondo fiscale.

Prossime scadenze

Ecco un riassunto, sono tante e variano continuamente ed e' facile dimenticarsene qualcuna. Attualmente sono:

A) Adempimenti relativi all'esercizio 2018

- LIPE (Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva) del 4° trimestre 2018): scade il 10.4.2019;
- Spesometro: l'ultimo Spesometro, quello del 2° semestre 2018, scade il 30.4.2019, dopo non ci sarà più;

Rimangono fuori dallo Spesometro le fatture acquisti, riferite al 2018, legittimamente ricevute e registrate dal 1° gennaio 2019. Quindi queste fatture non vanno in nessun elenco.

B) Adempimenti relativi al primo trimestre 2019

- LIPE del 1° trimestre 2019: scade il 31.5.2019;
- Pagamento Imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2019: scade il 23.4.2019;
- Intrastat di marzo (o del 1° trimestre 2019): scade il 26.4.2019;
- Esterometro: per i primi 3 mesi del 2019 scade il 30.4.2019, dopo avrà scadenza mensile;

C) Dichiarazioni annuali

- Dichiarazione annuale Iva: scade il 30.4.2019;
- Dich.ne mod. 730: va presentato al CAF entro l'8.7, ovvero consegnato telematicamente entro il 23.7.2019;
- Dichiarazioni dei redditi: la presentazione telematica scade il 30.9.2019;
- Dichiarazione mod. 770: la presentazione telematica scade il 30.9.2019;

D) Liquidazione imposte

- Versamenti IMU e Tasi: 17.6.2019;
- Saldo imposte 2018 e 1° acconto imposte 2019: scadono l'1.7.2019.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: primo versamento martedì 23.4.2019

E' una complicazione che ci potevano risparmiare, del resto l'ammontare, in generale, e' poco più di un pugno di dollari. Ma, sarà la noia, il burocrate e' sempre in agguato ed ha trasformato il versamento da annuale, come era, a trimestrale. E, si noti bene, il sito dell'Agenzia Entrate e' impreparato per cui ancor oggi non dà nessun risultato.

Infatti l'ammontare da pagare dovrebbe risultare interrogando il Portale Fatture e Corrispettivi del Fisco, sulla base delle fatture elettroniche inviate allo SdI. Ma non funziona ancora!

Consigliamo perciò di aspettare gli ultimi giorni, altrimenti dovremo calcolarlo a mano scorrendo le nostre fatture.

Come si paga?

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun **trimestre** va effettuato entro il **giorno 20 del primo mese successivo** e può avvenire mediante addebito diretto su c/c bancario o postale, mediante specifico servizio messo a disposizione del contribuente nella sua area riservata, oppure mediante F24 predisposto dall'Agenzia, **codice tributo 2501 - Anno 2019**.

Ricordiamo che sulla fattura elettronica va indicata la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014" compilando il campo "**Dati bollo**" presente nella sezione "**Dati generali**" del file xml.

L'addebito al cliente dell'imposta di bollo e' facoltativo.

Bollo su fatture cartacee (se superiori ad € 77,47)

Se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura cartacea (es. medici, forfettari, ecc.), la stessa viene assolta generalmente tramite la marca adesiva che si compra dal tabaccaio e che va incollata sull'originale della fattura consegnata al cliente.

Sulla copia conservata dal cedente/prestatore va riportata la dicitura "Imposta di bollo assolta sull'originale", possibilmente indicando anche il contrassegno ID ... (numero identificativo del contrassegno telematico), posto sopra il codice a barre nella parte bassa del contrassegno (per agevolare un controllo del Fisco).

Nel caso in cui la fattura sia inviata alla controparte tramite e-mail è possibile applicare il contrassegno sulla fattura originale dell'emittente e riportare sulla copia inviata al cliente la dicitura "Imposta di bollo assolta sull'originale".

Infine ricordiamo che entro il **30 aprile 2019** dovrà essere versato l'importo dell'imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture emesse nel 2018, perché per questa annualità valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018.

Esterometro (Dati delle operazioni transfrontaliere) - Scadenza 30.4.2019

Quanto al contenuto dell'Esterometro rimandiamo alla nostra Circolare del 18.2.2019.

In generale i contribuenti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Perciò tutte le fatture non elettroniche emesse o ricevute da soggetti UE o extraUE, San Marino compresa, vanno incluse, comprese quelle ricevute da soggetti passivi esteri privi di partita Iva e comprese le fatture emesse per commercio elettronico indiretto (vendite a distanza) anche per le operazioni nei confronti di privati consumatori e anche se e' stata applicata l'Iva italiana.

E' stato inoltre confermato che l'esterometro riguarda anche gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra-UE, documentati mediante autofattura ai sensi dell'art. 17 c. 2 Dpr 633/72. Tale documento, infatti, di regola non viene emesso in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.

Per gli acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia, ma identificati direttamente o mediante nomina di rappresentante fiscale, è comunque obbligatoria la compilazione dell'esterometro, sempre che non ci sia una bolletta doganale.

Si ricorda che i contribuenti italiani, per evitare di compilare l'esterometro, possono emettere al soggetto estero fattura elettronica, indicando come codice destinatario "XXXXXXX" e proseguendo la numerazione progressiva del registro delle vendite. In tal caso dovranno rilasciare al cliente estero copia cartacea con attestazione della conformità all'originale informatico.

Caso particolare: le Fiere all'estero

Il committente nazionale che riceve una fattura per la partecipazione ad una fiera in un altro Stato comunitario, fatturata da società Ue (ad esempio fiera in Germania, ente fiera DE), deve assolvere l'imposta in Italia tramite integrazione della fattura con Iva mentre, nel caso in cui lo stesso evento venga fatturato da un prestatore extra-Ue (ad es. Ente Fiera svizzero) l'imposta deve essere assolta tramite autofatturazione ex art. 17 c. 2 Dpr 633/1972.

Ai fini dell'esterometro il committente nazionale dovrà compilare, fra gli altri, i seguenti dati:

- "**Tipo Documento**" **TD11** in caso di Fiera Ue, **TD01** in caso di Fiera extra-Ue,
- "**Natura operazione**" **N6** in entrambi i casi, trattando di integrazione (ipotesi Ue) o autofattura (ipotesi extra-Ue),
- "**Aliquota**" e "**Imposta**" esponendo l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta applicata,
- "**Data Registrazione**", ossia la data in cui il documento è stato registrato dal cessionario/committente, vale a dire la data di integrazione (ipotesi Ue) o di registrazione dell'autofattura (ipotesi extra-Ue).

In entrambi i casi l'operazione andrà riepilogata solo con riferimento al lato acquisti, trasmettendo esclusivamente il blocco **DTR – Dati relativi alle fatture ricevute**.

Acquisti successivi alla Brexit

Attenzione perché, quando gli inglesi si decideranno ad uscire dalla UE, anche gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti IVA italiani presso soggetti del Regno Unito dovranno essere inclusi nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (salvo l'esistenza di una bolla doganale).

L'esterometro non esclude la presentazione dell'Intrastat

Gli obblighi in tema di Intrastat sono invariati nel 2019 e sono scollegati da quelli inerenti l'esterometro: chi ad es. presenta i modelli Intrastat con periodicità trimestrale, deve comunque presentare l'Intrastat del primo trimestre 2019 entro il 26 aprile 2019.

Con le "semplificazioni" intervenute, ricordiamo che per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi Ue, la presentazione dei modelli **INTRA-2** è attualmente dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000 euro (per i servizi) oppure di 200.000 euro (per i beni), con riferimento ad almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Per le operazioni attive (modelli INTRA-1) sono da indicare le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del DPR 633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Ue.

Differenti obblighi per i forfettari

Dall'esterometro dovrebbero essere esclusi i soggetti in regime forfettario, mentre tali soggetti sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat, in relazione:

- alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea;
- agli acquisti intracomunitari, qualora nell'anno solare precedente o in quello in corso detti acquisti siano stati di ammontare superiore a 10.000 euro, fermo restando il più elevato limite minimo di 200.000 euro trimestrali ai fini della comunicazione degli acquisti Intra di beni.

Nota Integrativa 2019: elencazione contributi, sovvenzioni, ecc. dalla PA

Da quest'anno la Nota Integrativa deve contenere l'elenco dei contributi, sovvenzioni, ecc. incassati nel 2018 dalla Pubblica Amministrazione. La dottrina ritiene che in questo elenco non vadano compresi i normali incassi di fatture emesse nei confronti della PA, anche se nessun documento ufficiale è uscito.

Ricordiamo tuttavia che è obbligatorio indicare, ad es. per coloro che hanno installato un impianto fotovoltaico, i contributi incassati nel 2018 dal GSE.

IMPORTANTE - Condono irregolarità formali: scade il 31.5.2019

Ecco un'opportunità a nostro avviso da non trascurare, basta pagare **200 euro l'anno**, per 5 anni se vogliamo tranquillizzarci per tutti gli anni accertabili (2014-2018), da pagare anche in due rate.

Questo condono comprende espressamente anche le irregolarità riferite al diabolico reverse charge e, inoltre, questa irregolarità è annoverata tra le quelle che non è necessario rimuovere per poter ottenere il sospirato perdono.

La norma è contenuta nell'art. 9 del DI 119 del 23/10/2018, convertito nella L. 136 del 17.12.2018, commentata dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 15/3/2019 prot. 62274.

Ma vediamo in dettaglio cosa può coprire questo condono così economico.

L'articolo 9, c. 1 del DL n.119/2018 prevede che: ***“le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”***.

Le violazioni formali regolarizzabili sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuenti, sostituti d'imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti. Il provvedimento, quindi, apre anche alle violazioni commesse dagli intermediari telematici. Il primo elemento fondamentale per accedere alla regolarizzazione è che, per la violazione formale, risulti competente l'agenzia delle Entrate all'irrogazione della sanzione. Il secondo è che la violazione non incida sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Il provvedimento precisa che l'omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta, non rientra nella sanatoria.

Errori sanabili

Ad oggi non esiste un documento ufficiale che elenchi tali violazioni, tuttavia il Provvedimento dell'Ag. Entrate sembra abbracciare una vasta casistica escludendo espressamente talune violazioni. Potremmo interpretare tale provvedimento affermando che tutto ciò che non è escluso è compreso, sempre che si tratti di violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile e del tributo.

Sono sanabili le violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative. Si tratta di tutte quelle **irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018** ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta.

La regolarizzazione riguarda solo le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Rientrano, ad esempio, nella sanatoria le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi (es. comunicazione delle liquidazioni IVA e dei dati delle fatture, le comunicazioni degli operatori finanziari e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività), oppure ancora le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile.

Possono considerarsi ammesse alla sanatoria anche le violazioni relative all'applicazione del regime di **inversione contabile**, l'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della **dichiarazione di intento** e l'omessa regolarizzazione del cessionario, compresa l'omessa comunicazione della **dichiarazione d'intento da parte del fornitore**, quando la normativa in passato imponeva tale obbligo a suo carico, purché naturalmente tale dichiarazione esistesse e fosse stata regolarmente registrata dalle parti.

Violazioni formali e violazioni meramente formali

È importante distinguere le due tipologie di violazioni, in quanto la seconda non è mai sanzionabile, per cui è inutile procedere alla sua sanatoria. Il concetto di **violazione «meramente formale»** è stato introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 26.1.2001 n. 32, con l'inserimento del c. 5-bis all'art. 6, D.Lgs. 472/1997.

In sostanza, esistono due tipologie di violazioni formali:

- **violazioni «formali»**: illeciti che non hanno conseguenze sostanziali e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ma sarebbero sanzionabili;
- **violazioni «meramente formali»**: devono intendersi tali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. La C.M. 3.8.2001, n. 77/E ha in merito precisato che le predette condizioni devono sempre **coesistere**, con la conseguenza che ove manchi in concreto una sola di esse, la violazione non può qualificarsi come «meramente formale». Queste pertanto, oltre ad essere prive di riflessi sostanziali, non ostacolano l'attività di controllo degli Uffici e **dall'1.8.2000 non sono più sanzionabili**.

Ai fini della non punibilità delle **violazioni «meramente formali»** occorre però che gli Uffici a posteriori valutino in concreto se la violazione ha arrecato o meno **pregiudizio all'attività di controllo**. In particolare, gli Uffici dovranno valutare caso per caso se la violazione, per non essere sanzionata a norma dell'art. 6 c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, oltre a non incidere sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non abbia determinato effettivamente pregiudizio all'attività di controllo. La stessa circolare chiarisce che la natura **formale** di una **violazione** è più spesso ravvisabile in quelle violazioni punibili con **sanzioni amministrative stabilite in misura fissa**, non legate all'ammontare del tributo.

L'elencazione esatta delle violazioni sanabili è di difficile individuazione.

Nel sistema sanzionatorio attuale sono espressamente disciplinate con la totale esclusione da sanzioni solo le violazioni cosiddette meramente formali, ossia violazioni che non incidono sulla determinazione dell'imponibile, sul pagamento del tributo e non intralciano i controlli.

Ci sono poi le violazioni formali le quali normalmente non devono incidere sulla determinazione dell'imponibile e sul pagamento del tributo.

Quali sono le irregolarità sanabili

L'Ag. Entrate non ha fornito alcuna esemplificazione di quelle che possono essere ritenute le violazioni che non incidono effettivamente sui controlli, oltretutto sulla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Come principio generale si può comunque affermare che risulta formale quella violazione che non incide sulla determinazione dell'imponibile e/o sulla liquidazione del tributo.

Si possono senz'altro considerare **formali e quindi rientranti nella sanatoria**, tutte le violazioni che vengono punite dall'articolo 8 del D.Lgs. 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa. È il caso, ad esempio, dell'omessa o irregolare presentazione dei dati afferenti l'applicazione degli studi di settore. Inoltre, sono da considerarsi formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 dello stesso D.Lgs. 471/1997, come, ad esempio, la comunicazione di sintesi

delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat. Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria anche le violazioni relative all'inversione contabile quando l'imposta è stata assolta dalla controparte (articolo 6, c. 9-bis1 e 9-bis2), l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e diverse altre.

Volendo fornire un'elencazione delle violazioni sanabili, ad oggi e' ipotizzabile che possano rientrare nella sanatoria le seguenti violazioni:

- Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell'attività di impresa o professionale;
- Omessa compilazione degli studi di settore;
- Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
- Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
- Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;
- Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l'erario;
- Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del Dlgs 471/1997;
- Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
- Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall'art 6, commi 9-bis e segg., del Dlgs 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Operazione non soggetta all'inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode)
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
- Detrazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
- Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate);
- Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpellati relativi alle società di comodo;
- Irregolare tenuta della contabilità;
- Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell'attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all'invito a comparire avanzato dagli uffici;
- Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (Spesometro);
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
- Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l'imposta);
- Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
- L'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4-bis del DLgs. 471/97);
- Omissione della comunicazione della Dichiarazione d'intento ricevuta dal cliente, quando essa faceva carico al fornitore, in presenza dei requisiti per la non imponibilità dell'operazione (regolare emissione, registrazione e fatturazione in regime di non imponibilità' (vedi risposta del Sole 24 Ore del 28.3.2019);
- Tutti gli obblighi comunicativi: comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro, le omesse indicazioni dei costi black list, così come l'omessa indicazione delle minusvalenze. Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'art. 7-bis del DLgs. 241/97.

Si tratta, ovviamente, di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

Errori non sanabili

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione **l'omessa presentazione delle dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. La sanatoria inoltre non è ammessa per le violazioni già contestate in **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi al 19.12.2018.

Non sono sanabili inoltre le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia IVA, IRAP e imposte sui redditi.

Inoltre il provvedimento precisa che la sanatoria non trova applicazione con riferimento agli atti di contestazione

o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria e per le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW e **Voluntary Disclosure** di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990), all'imposta **IVIE** e **IVAFE**.

Sono escluse anche le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure altre forme di definizione agevolata, antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

La rimozione dell'errore

La legge prevede anche che, qualora possibile, oltre al versamento dei 200 euro per ogni periodo d'imposta, venga posto rimedio all'errore commesso ad es. presentando la comunicazione omessa o correggendo quella sbagliata.

Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020. Si prevede però che se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo (quale possa essere è ignoto) la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali già constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente all'interessato. È comunque confermato che l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Il provvedimento stabilisce ulteriormente che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo al tipo di violazione formale.

Come si condona

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di **200 euro** per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Oltre al pagamento è necessario, se possibile, procedere anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 20 marzo 2020. La regolarizzazione di violazioni formali non legate ad uno specifico periodo d'imposta deve fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima scadente entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Non si applica la compensazione. Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta. Se diverse violazioni sono state in un'unica annualità, quindi, si devono versare solo € 200.

Con risoluzione n. 37/E del 21.03.2019 dell'Agenzia delle entrate ha indicato il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 ("**PF99**") denominato "**VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 DL n. 119/2018**". Nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Indicare **Valore "0101" se il pagamento è in un'unica soluzione**; se invece il versamento è in forma **rateale**, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate). Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di € 200.

Segnaliamo, infine, che col Decreto c.d. Pace Fiscale, è stata data anche la possibilità di **definire le liti pendenti** col Fisco. Ma gli importi da pagare non sono in generale allettanti.

Nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del Revisore nelle Srl - In vigore dal 16.3.2019

Il nuovo art. 2477 c.c. è stato modificato (in peggio) ed ora prevede:

"La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti".

I due esercizi consecutivi pertanto sono quest'anno gli esercizi 2017 e 2018.

Oltre all'abbassamento delle soglie per l'insorgenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, che comporterà ulteriori costi e procedure per le piccole società, segnaliamo come, mentre nella previgente disciplina ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorre il superamento di almeno due degli elementi indicati per due

esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diverso) per due esercizi consecutivi.

Viene dato un termine di **9 mesi** dal 16.3.2019 entro il quale le srl dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad integrare lo statuto (fino alla scadenza del termine le previgenti disposizioni dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste). Precisiamo che lo statuto delle srl è da integrare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

Prudenza vorrebbe, allo scopo di evitare specifiche convocazioni, di nominare l'organo di controllo o il revisore legale nel corso dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, in modo da dare loro congruo tempo per effettuare i controlli sul bilancio 2019. Però, conoscendo come vanno le cose, supponendo che tali stringenti limiti possano essere modificati in aumento, forse è bene aspettare il rientro dalle ferie estive.

Nel frattempo occorre controllare se nel 2017 e 2018 abbiamo superato anche solo uno dei tre parametri sopra indicati.

Dividendi da distribuire nel 2019

I soci c.d. qualificati (più del 20% di partecipazione) possono scegliere di attingere dall'utile 2018, assoggettato a ritenuta secca del 26%, o da quelli pregressi, soggetti a IRPEF in misura parziale.

In generale gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

La L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente, nel limite del 40%, 49,72% o 58,14% a seconda del periodo di formazione, sempre che la delibera di distribuzione degli stessi sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

Cosa conviene fare? Ogni situazione va calibrata in funzione delle deduzioni/detrazioni del percettore in quanto, se i dividendi vengono assoggettati a cedolare secca 26% e non ci sono altri redditi, ogni deduzione/detrazione va persa.

In certi casi potrebbe essere conveniente distribuire nel 2019 l'utile del 2018, assoggettato a ritenuta secca, e negli anni successivi gli utili pregressi, ante 2018, assoggettati a IRPEF in misura parziale, se è ragionevole prevedere che a partire dal 2020 vi siano deduzioni o detrazioni che consiglino di disporre di un reddito sufficiente ad assorbirle.

La **libertà di scelta** di attingere prima dalle riserve pregresse e poi dall'utile del 2018, formalizzando nella delibera l'anzianità della riserva posta in distribuzione, o viceversa, dovrebbe essere assicurata in quanto le norme della L. 205/2017, a differenza del passato, non prevedono più alcun ordine di distribuzione tra gli utili prodotti nel 2018 (o in data successiva) e quelli prodotti in data anteriore. L'ordine di distribuzione è, invece, presunto per legge se si sceglie di attingere dagli **utili pregressi**: in questo caso, infatti, si considerano distribuiti in via prioritaria gli utili ante 2008, poi gli utili formati dal 2008 al 2016 e da ultimo l'utile del 2017.

Brexit: a quando l'uscita del Regno Unito dalla UE ?

Ormai è diventata una telenovela.

Facciamo seguito a quanto indicato nella Circolare dell'8.3.2019 per avvertirvi che ancora il Regno Unito non è uscito dalla UE; bisognerà attendere gli eventi in quanto, a forza di proroghe e smentite, è ignota la data di uscita. Si parla ora del 30.6.2019. Resta fermo il consiglio di evitare, per quanto possibile, operazioni ricadenti a cavallo dell'uscita.

Rivalutazioni beni delle imprese e terreni/partecipazioni dei privati: nuova proroga

Segnaliamo che è stata ancora riproposta la legge per poter rivalutare i beni delle imprese, tuttavia poco conveniente salvo rari casi. Analogamente è stata riproposta la legge per la rivalutazione, da parte dei privati, dei terreni e delle partecipazioni possedute.

Emissione di Note di Credito Iva per procedure: tempi stretti

Nel caso delle note di variazione Iva, bisogna tenere conto del termine previsto dall'articolo 19 del decreto Iva per l'esercizio del diritto di detrazione. Il momento in cui sorge il presupposto per la rettifica è collegato all'anno in relazione al quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione pertanto, spirato il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa a detto periodo, non è più possibile recuperare l'imposta, nemmeno tramite dichiarazione integrativa a favore (risposta AdE n. 55 del 2019).

In sostanza a fine esercizio bisogna raccogliere tutte le informazioni riguardanti fallimenti, concordati e procedure esecutive infruttuose nei confronti di clienti, allo scopo di emettere nei termini le Note di Credito e recuperare l'Iva.

Occorre prima di tutto conoscere la data che, secondo il Fisco, attesta l'infruttuosità della procedura. È a partire da tale data, infatti, che si può emettere la NC, tenendo presente che, in base al vigente articolo 19 c. 1 Dpr 633/72, l'imposta è recuperabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni del momento in cui è sorto.

Per il fallimento è necessario che sia decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (circolare 77/E/2000) o, se non c'è riparto, quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura (risoluzione 195/E/2008). In caso di concordato preventivo, oltre alla sentenza che omologa la procedura, si deve considerare anche il momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti (circolare 8/E/2017 e risposta 113/2018).

In vista della scadenza della Dichiarazione Iva, 30 aprile 2019, occorre pertanto monitorare le procedure chiuse nel 2018 e, se non si è già provveduto, è bene affrettarsi: l'emissione entro aprile 2019 della nota di credito elettronica permette, infatti, previa registrazione in apposito sezionale Iva, di esercitare la detrazione direttamente nella dichiarazione Iva 2019 per il 2018.

Inps artigiani, commercianti e gestione separata: aliquote IVS 2019

Le aliquote per il 2019 sono pari al **24** per cento per gli artigiani e al **24,09** per cento per i commercianti;

Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni, le aliquote sono pari rispettivamente al 21,45 per cento e al 21,54 per cento. E' dovuto inoltre il contributo per maternità pari a euro 0,62 mensili.

Rimane ferma la riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti da artigiani e da commercianti con più di 65 anni, già pensionati;

I redditi minimale e massimale di riferimento per il 2019 sono: reddito minimale euro 15.878, reddito massimale: euro 78.572 (euro 102.543 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

L'aliquota per i liberi professionisti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati (gestione separata Inps) resta al 25,72%

Interessi legali 2019 allo 0,8%

La misura degli interessi legali, che nel 2018 ammontava allo 0,3%, e' stata elevata nel 2019 allo 0,8%.

Anticipazioni sul Decreto "Crescita"

E' stato approvato il 4.4.2019 dal Consiglio dei Ministri il c.d "Decreto crescita"; se diventera' legge esso prevede in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti, norme per la tutela del "*made in Italy*" e ulteriori misure per la crescita.

Tra le novità in ambito fiscale segnaliamo:

- la reintroduzione dall'1.4.2019 del super ammortamento per i beni strumentali nuovi consegnati dopo il 31.3.2019;
- la revisione della mini-IRES in caso di utili non prelevati;
- l'incremento della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi;
- modifiche alla disciplina del patent box;
- una nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- introduzione dell'obbligo, retroattivo all'1.1.2019, per il regime dei forfetari, di effettuare la ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- una rivisitazione del "sisma bonus", con estensione alle zone sismiche 2 e 3 dell'agevolazione prevista per l'acquisto di immobili ricostruiti (attualmente limitata alla zona sismica 1);
- introduzione della possibilità di optare, in luogo della detrazione per risparmio energetico e rischio sismico, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal soggetto che ha eseguito i lavori;
- incentivi alle aggregazioni d'impresa;
- una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione elettronica;
- estensione della definizione agevolata delle liti pendenti alle entrate regionali e degli enti locali che vi aderiranno.

Torna quindi il superammortamento del 30% per acquisti di beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2019, con un tetto di spesa pari a 2,5 milioni di euro.

In presenza di ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre 2019, l'effettuazione dell'investimento può arrivare sino a giugno 2020.

Non rientrano nella nuova agevolazione, oltre agli immobili e ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i veicoli indicati nel c. 1 dell'articolo 164 del Tuir e quindi ogni tipo di autovettura, aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Sono invece agevolabili gli autocarri e veicoli simili.

I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. Per rientrare nel bonus la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31.3.2019, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi prima.

Comunicazione all'Enea degli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione

Ricordiamo che all'Enea deve essere trasmessa un'apposita comunicazione in relazione:

- agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici per i quali si fruisce della detrazione IRPEF/IRES di cui alla L. 296/2006 (c.d. Ecobonus). La detrazione, generalmente del 65%, può variare ed essere del 50%, 70%, 75%, 80% o dell'85% a seconda della tipologia di intervento eseguito;

- agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al c.d. bonus mobili. Tuttavia questa comunicazione deve essere inviata soltanto se da detti interventi deriva un risparmio energetico.

Normalmente la comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa telematicamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori a cura del termotecnico. In deroga, tuttavia, considerato che la procedura informatica per l'invio dei dati è stata attivata l'11.3.2019, l'Enea ha comunicato che nel caso in cui la data di fine lavori sia compresa tra l'1.1.2019 e l'11.3.2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11.3.2019.

La comunicazione va effettuata mediante gli appositi portali raggiungibili all'indirizzo <https://detrazionifiscali.enea.it>.

Come avere le agevolazioni per i contratti di locazione a canone concordato

Ricordiamo ancora una volta che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, è necessario che le organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali (Assoc. Proprietari, Sunia, ecc.) attestino la conformità del contratto concordato stipulato autonomamente tra le parti.

L'attestazione non è richiesta solo nei seguenti casi:

- contratti di locazione a canone concordato stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto (15 marzo 2017);
- contratti di locazione a canone concordato stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto, se nel Comune non risultino stipulati Accordi territoriali.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, con l'occasione, cordiali saluti.